

Documento n. 6 – Disciplinare d’incarico

SCHEMA DEL DISCIPLINARE D’INCARICO PER L’APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DELLA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA A PRESSIONE DELL’INTERA PIANA DEL FUCINO”

Tra

L’A.R.A.P. – Azienda Regionale Attività Produttive - con sede in Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale – 2° Piano, 65012 Villanova di Cepagatti (PE) - (CF 91127340684; P.IVA 02083310686), nella persona del Presidente del C.d.A.,, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**»

E

lo studio (P.IVA): fax:, e-mail:, nella persona dell’..... (c.f.), iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n., con sede in, di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**»,

1

PREMESSO

che con deliberazione del C.d.A. del n. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico professionale (nel seguito semplicemente “contratto”);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all’art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come individuati all’art. 3 del presente contratto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e degli artt. 91, 92 e 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e D.M. 7 marzo 2018 n.49.

2. L’incarico legato ai **LAVORI DI “REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA A PRESSIONE DELL’INTERA PIANA DEL FUCINO”** – per i servizi tecnici di progettazione definitiva /

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione operativa dei lavori nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del M.I.T. attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 e D.lgs.vo 81/08 aggiornato dal D.lgs.vo 106/2009.

L'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione verrà svolto da/..... La persona incaricata dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche è

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al presente art. dovranno essere conformi al regolamento generale, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento;

4. ai fini dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'articolo 13 del presente contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D65E18000090001;

5. Nell'incarico sono comprese le sessioni destinate a incontri e riunioni con gli Uffici ARAP competenti, con gli Uffici della Regione Abruzzo e degli Enti in qualsiasi forma interessati dal procedimento, nelle forme e nei modi che saranno concordati tra le parti, in corrispondenza delle varie fasi della procedura e in base alle specifiche esigenze dell'incarico e, comunque, anche dopo l'approvazione del/dei progetti. E' compresa la redazione di tutti gli elaborati necessari per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati necessari alla validazione del progetto ed alla cantierabilità dello stesso.

Nessuna prestazione aggiuntiva, comportante maggiori oneri per l'A.R.A.P., sarà riconosciuta né sarà compensata se non previa autorizzazione mediante Determinazione del Direttore Generale da parte dell'A.R.A.P. ed assunzione del relativo impegno di spesa.

6. L'importo presunto delle opere a base di gara ammonta a € 32.340.000,00= (oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza diretti ed indiretti), così indicativamente suddiviso in base alle categorie:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere
Idraulica D.04	VIII	€ 31.485.000,00
Impianti IA.01	III a	€ 855.000,00

Art. 2 - OBBLIGHI LEGALI

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143,

della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni professionali che saranno oggetto dell'attività del professionista incaricato sono le seguenti:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IRRIGUA A PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO

3

PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

Gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo/esecutivo saranno redatti in conformità dell'art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i nonché art.li 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/10, ed in particolare in via indicativa:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e specialistiche;
- rilievi e documentazione fotografica;
- elaborati grafici;
- elaborati tecnici volti all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- piani di sicurezza e di coordinamento;
- cronoprogramma;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

Quanto sopra deve ritenersi elencato in via indicativa e non esaustiva, fermo restando che il Progettista si obbliga ad adeguare gli elaborati, senza alcun maggior onere per L'ARAP, nel caso in cui, per effetto di sopravvenute modificazioni normative intervenute **fino alla data di validazione del progetto**, sia necessario tale adeguamento.

DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI

Tale professionalità andrà ad integrarsi all'interno dell'ufficio di direzione lavori costituito dalla Stazione Appaltante ARAP.

A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attività che fanno capo al direttore operativo dei lavori (art. 101 – comma 4 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

Il direttore operativo è un assistente del direttore dei lavori che collabora con questi nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Il direttore operativo risponde della propria attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti
- direzione di lavorazioni specialistiche

La responsabilità di direzione operativa dei lavori sarà assunta attraverso le visite periodiche al cantiere, gli ordini di servizio, e quanto altro necessario a giudizio del direttore operativo dei lavori o dettato dalle leggi e normative vigenti.

Le visite periodiche in cantiere verranno programmate nelle cadenze di **almeno due a settimana** e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute e/o individuate dal Direttore dei lavori da cui il direttore operativo dipende in via diretta.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09).

Il professionista incaricato fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81/08 e provvederà a:

- svolgere i compiti e gli adempimenti come previsto agli art. 90-99 del D. Lgs. 81/08;
 - redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08 definendo le fasi di lavoro e la loro durata, in base alle caratteristiche del progetto dell'opera da realizzare.
- Il piano di sicurezza e coordinamento conterrà l'individuazione e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta

la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano conterrà altresì l'analisi e la stima dei costi relativi alle opere necessarie a garantire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano terrà conto anche delle misure di prevenzione dei rischi eventualmente connesse alla presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese e lavoratori autonomi che prenderanno parte alla realizzazione delle opere, valutando anche gli eventuali rischi connessi all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano sarà costituito da una relazione tecnica contenente anche tutte le prescrizioni operative necessarie al corretto svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ed approfondimento per le eventuali fasi critiche di lavorazione individuate.

Il piano di sicurezza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. N. 81/08 conterrà le necessarie valutazioni e le relative precauzioni da adottare al fine della tutela della salute dei lavoratori in relazione alla valutazione del rumore.

Del piano di sicurezza faranno parte anche:

- 1) idonei schemi ed elaborati grafici, redatti in appropriate scale metriche, atti a chiarire le fasi di organizzazione dei lavori e di allestimento del cantiere;
- 2) fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori (ex art. 91 let. "b" del D. Lgs. n. 81/08). Tale fascicolo, che sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, conterrà le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09)

Durante la realizzazione dell'opera il Professionista incaricato dovrà provvedere a:

- a) verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza e di demolizione predisposti dalle ditte esecutrici, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
- e) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- f) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
- g) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli stessi

- rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative modifiche da apportare;
- h) verificare che l'impresa aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
- i) acquisire, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio piano operativo di sicurezza;
- j) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del piano;
- k) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze al D. Lgs. 81/08 e al piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- l) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza fornirne motivazione, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro le inadempienze riscontrate alle imprese;
- m) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- n) chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal Responsabile dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- o) verificare l'avvenuta trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria locale, alla Direzione provinciale del lavoro nonché alla locale Prefettura della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Per quanto riguarda le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno due a settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute o delle lavorazioni in atto.

Art. 4 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dall'Amministrazione committente, di iniziativa di quest'ultima o su iniziativa di autorità esterne alla stessa, nonché all'adeguamento progressivo di tutti gli elaborati in corso di formazione in seguito agli sviluppi dell'incarico, purché non snaturino l'impostazione ed i sostanziali criteri informativi e siano richieste in un'unica fase.

Art. 5 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi

maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo facendosi carico delle relative spese; a tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo la documentazione disponibile è la seguente:

- progetto di fattibilità tecnico economica;
- documento di indirizzo alla progettazione;
- indicazioni pervenute nel corso della conferenza dei servizi istruttoria da parte degli Enti e Soggetti coinvolti.

3. La documentazione di cui al comma 2 sarà fornita su supporto informatico e potrà essere riprodotta liberamente dal tecnico incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9.

4. Il tecnico incaricato si impegna a:

a) Produrre un numero di 5 (cinque) copie cartacee del progetto definitivo/esecutivo nonché ogni altro atto connesso o allegato, già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, per ciascuna delle prestazioni di cui all'art. 3;

b) Tutta la documentazione di cui all'art. 3 dovrà essere consegnata anche su supporto informatico in pdf ed in formato editabile (dwg, doc o docx, xls o xlsx, primus, ecc.);

c) Produrre un numero di copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, ecc.);

5. L'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di successivo affidamento a terzi di varianti, rettifiche o altri interventi basati sugli elaborati prodotti dal tecnico incaricato, dopo la conclusione del presente incarico.

6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 6 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto redatto.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del

predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. La decorrenza avverrà dal verbale di consegna del servizio ed a tal fine l' A.R.A.P. provvederà a trasmettere tutta la documentazione necessaria al tecnico incaricato il quale procederà all'espletamento dell'incarico.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di cui all'art. 3 sono calcolati in giorni solari consecutivi (gsc), interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

Tabella prestazione / termini

Prestazione	Termini di esecuzione	(gsc)
Progetto definitivo	90	(novanta)
Progetto esecutivo e PSC	30	(trenta)
Direzione lavori e CSE	910	(novecentodieci)
Totale	1.030	(milletrenta)

8

3. I tempi di consegna saranno congruamente prorogati in relazione a:
 - a) motivi ritenuti validi dal Committente;
 - b) cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dal professionista all'Amministrazione.
4. Il tecnico incaricato si obbliga ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio del Committente conformemente alla normativa in vigore, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, purché non snaturino l'impostazione ed i sostanziali criteri informativi e siano richieste in un'unica fase.
5. I termini di cui ai commi 1 e 2 si intendono determinanti e vincolanti.

Art. 8 – PENALI

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'art. 7, fino ad una concorrenza massima del 10% dell'onorario netto previsto, da trattarsi sull'importo della parcella.

2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 9 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento del servizio affidato. Non può divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun atto messo a disposizione dall'Amministrazione committente se non previa autorizzazione scritta di questa.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

9

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) violazione delle prescrizioni dell'articolo 9;

b) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

c) violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 15, commi 1 e 2;

d) violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

e) ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 7 superiore a 60 (sessanta) giorni (con riferimento alla complessiva fase di progettazione).

3. Il contratto è risolto di diritto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata.
4. La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile. Il corrispettivo è stato calcolato come riportato nel relativo documento di gara.
2. Tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, di € (come risultante dall'aggiudicazione della gara), (comprensivo di onorario e spese ed al netto di IVA e Contributo C.N.P.A.I.A).
3. Il compenso è congruamente stabilito sulla base degli importi di cui all'art. 1, comma 6.
- 4. Qualora, nel corso della redazione del progetto definitivo/esecutivo, si verificasse la necessità di implementare l'importo delle opere a base di gara, e/o modificare la ripartizione degli importi nelle varie categorie, nei limiti di spesa del quadro economico, nulla sarà dovuto a compensazione né saranno applicate riduzioni al compenso offerto.**
5. Il compenso per la figura di coordinamento fra le varie professionalità presenti nel gruppo di lavoro deve intendersi già remunerata all'interno del corrispettivo di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Diversamente, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il verificarsi di eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute e non connesse con l'attività svolta, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti e previa assunzione impegno di spesa.
7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 12 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'art. 11, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'art. 8, sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Tabella prestazione / termini di liquidazione

Prestazione	Termini di liquidazione
Progetto definitivo	Dopo l'avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Organo competente. Versamento dell'intero corrispettivo della prestazione.
Progetto esecutivo e PSC	Dopo l'avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Organo competente. Versamento dell'intero corrispettivo della prestazione.
Direzione operativa e CSE	Approvazione del SAL da parte dell'Organo competente. Acconto in proporzione al SAL e saldo a collaudo (minimo 10%).

In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie proporzionalmente rideterminate in relazione all'importo delle varie fasi.

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 60 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

4. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN:, sul quale è autorizzato ad operare il sig., nato a il (codice fiscale), residente a

5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'impegno al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 15 e, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori, della polizza vera e propria, al permanere dell'efficacia

temporale dell'assicurazione di cui allo stesso articolo 15, e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

a. nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;

b. avviso di parcella;

c. indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d. annotazioni, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, in applicazione analogica dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

e. la fattura fiscale verrà rilasciata dal tecnico all'Amministrazione alla comunicazione di emissione del pagamento o ad avvenuto pagamento delle prestazioni professionali al netto della ritenuta d'acconto versata.

6. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare e/o provvede al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

ART. 13 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

12

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità, nel contratto sottoscritto con i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

Art. 14 – CONFERIMENTI VERBALI

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

ART. 15 – GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 24 co.4 del D.Lgs. 50/2016, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con, n. in, con validità fino al, con un massimale di euro Predetta polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto definitivo e/o esecutivo* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Il tecnico incaricato ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto applicabile, per un importo garantito di euro mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciata da, in data al n., con validità fino al rilascio dell'attestazione di conformità.

Art. 16 – ADEMPIMENTI LEGALI

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale;
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. ed i..
3. Il tecnico incaricato provvederà a consegnare il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

Art. 17 – SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Pescara ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle

Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 11, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Per l'ARAP

.....

Per l'Aggiudicatario

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e specificatamente la liquidazione della fattura a 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'art. 12.

Per l'ARAP

.....

Per l'Aggiudicatario

.....